

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A

"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

settembre 2014
n. 167



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A

"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

settembre 2014
n. 167

a cura di: M. Bracco

AVVERTENZA

Le parti delle schede di lettura relative alle modifiche apportate al disegno di legge dalla 11^a Commissione del Senato sono evidenziate in neretto.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 3 <i>(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4 <i>(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 5 <i>(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 6 <i>(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)</i>	
Scheda di lettura.....	53

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

1. *Identico.*

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

a) *identica:*

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

1) *identico;*

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di

2) semplificazione delle procedure burocratiche **attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali**, considerando anche la

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

concessione;

possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione **prevedendo strumenti certi ed esigibili;**

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, **eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;**

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

4) revisione dei limiti di durata **da riportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;**

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

5) *identico;*

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

6) *identico;*

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, **fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi;**

8) **revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con**

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

b) identica;

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, **tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;**

d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).

L'**articolo 1** reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi (**comma 1**).

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**.

In particolare, la **lettera a)** concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

In merito alla disciplina vigente, si ricorda che:

- l'intervento ordinario di integrazione salariale viene concesso - nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia (ivi comprese le imprese esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei) - per i casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato. L'integrazione è concessa per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, il quale, in casi eccezionali, può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi¹;
- l'intervento straordinario di integrazione salariale è riservato, in linea di massima, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda (di intervento) nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo). Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali. Ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può riguardare una delle seguenti fattispecie: 1) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; 2) crisi aziendale². Il trattamento in esame viene altresì concesso nei casi di

¹ L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 969,77 mensili, ovvero a euro 1.165,58 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.098,04 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità). Si ricorda che tali valori sono differenti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

² L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 969,77 mensili, ovvero a euro 1.165,58 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.098,04 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità).

fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni; l'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario. In linea di massima, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione)³.

I principi ed i criteri direttivi di cui alla **lettera a)** in esame prevedono:

- l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (**numero 1**);
- la semplificazione delle procedure burocratiche, **attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali - come specificato dalla 11^a Commissione del Senato -**, "considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione" e - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato -** prevedendo strumenti certi ed esigibili (**numero 2**);
- l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (**numero 3**). **In merito, un criterio aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato prevede la possibilità di destinazione ai contratti di solidarietà di una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione** (riguardo ai contratti di solidarietà, cfr. *sub* il successivo **numero 8**) della presente **lettera a)**);
- la revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento ordinario o straordinario di cassa integrazione - il testo originario, **così riformulato dalla 11^a Commissione del Senato**, faceva riferimento alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato - e - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato -** l'individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione tra i lavoratori da sospendere (**numero 4**);
- sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie (**numero 5**) e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, relative agli istituti in oggetto, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego (**numero 6**). In merito alla disciplina attuale, si

Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

³ Inoltre, i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.

ricorda che per l'intervento ordinario di integrazione salariale la contribuzione (a carico del datore) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti⁴; per i casi di effettivo ricorso all'intervento ordinario di integrazione salariale, si applica - salvo eccezioni - una contribuzione addizionale, pari al 4,0%, ovvero al 8,0% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere⁵. Per l'intervento straordinario di integrazione salariale, sono previsti contributi sia a carico delle imprese (che rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto) sia a carico dei relativi lavoratori; tali contributi sono pari, rispettivamente, allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione; per i casi di effettivo ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, si applica una contribuzione addizionale, pari al 3,0%, ovvero al 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere;

- la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dai due istituti summenzionati⁶ (**numero 7**). **Un criterio inserito dalla 11^a Commissione del Senato prevede la definizione di un termine certo per l'avvio dei medesimi fondi di solidarietà bilaterali;**
- la revisione - **in base al numero 8**), **aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi ed alla messa a regime delle norme transitorie (in genere, oggetto di successive proroghe), le quali estendono alle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi - ambito coincidente, in linea di massima, con quello delle imprese rientranti nell'istituto della cassa integrazione salariale straordinaria⁷ - la possibilità di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni (in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati).

Si ricorda che i contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.

⁴ Le aliquote sono diverse per il settore lapideo e per quello edile.

⁵ Anche in tal caso, i valori sono diversi per il settore lapideo e per quello edile.

⁶ Fondi di cui all'[art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

⁷ Riguardo a quest'ultimo ambito, cfr. *supra*.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione da parte del lavoratore.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

I principi ed i criteri direttivi di cui ai **numeri da 1) a 5)** della successiva **lettera b)** concernono il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), istituito dall'[art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

Si ricorda che tale trattamento concerne gli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 (fatte salve le norme transitorie, relative all'istituto della mobilità, di cui ai commi 46 e 46-bis del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#), e successive modificazioni). L'istituto in esame comprende i lavoratori dipendenti privati, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché i dipendenti pubblici a tempo determinato⁸. La misura mensile del trattamento è determinata in percentuale della retribuzione mensile di riferimento⁹; tale percentuale è pari al 75 per cento nel caso in cui il valore della base di calcolo sia pari o inferiore ad un determinato importo (pari a 1.192,98 euro nel 2014); per la fascia di base di calcolo eccedente tale limite, la percentuale si riduce dal 75 per cento al 25 per cento. In ogni caso, la misura del trattamento non può superare un determinato limite massimo, pari, nel 2014, a euro 1.165,58 mensili. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il trattamento non è soggetto ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

I principi ed i criteri direttivi di cui ai **numeri da 1) a 5)** in esame prevedono:

- la rimodulazione dell'ASpI, "con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore" (**numero 1)**). Nella normativa vigente, la durata del trattamento è disciplinata, in via transitoria, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, dal comma 45 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#) e, a regime, per gli eventi successivi, dal comma 11 dello stesso [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#), e successive modificazioni. Si ricorda, tuttavia, che la disciplina prevede anche un trattamento breve (cosiddetta mini-ASpI) per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il

⁸ Sono esclusi gli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato) (cfr., in merito, il comma 3 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#)).

⁹ La retribuzione mensile di riferimento è determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il valore così ottenuto per il numero 4,33.

requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpI, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpI è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno¹⁰;

- l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti (**numero 2**);
- l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci -, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti)¹¹, l'eventuale modifica delle modalità di accredito dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni - principio in base al quale si prescinde dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, "e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite" (**numero 3**);
- l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa (**numero 4**). Si ricorda che, nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell'ASpI (e della mini-ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata);
- l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti (**numero 5**).

Il criterio direttivo di cui al successivo **numero 6lettera b)** prevede l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.

La **lettera c)** pone un principio di delega valido sia per gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro sia per i trattamenti di disoccupazione e consistente nell'individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, "al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali". **Secondo le modifiche approvate dalla 11^a Commissione del Senato**, i suddetti meccanismi sono improntati alla finalità di incentivare la ricerca attiva (da parte del lavoratore) di una nuova occupazione

¹⁰ Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione della prestazione.

¹¹ Cfr., in merito, i commi da 51 a 54 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#).

secondo percorsi personalizzati (cfr., in merito, anche la disciplina di delega di cui al successivo **articolo 2, comma 2, lettera v)**) e non devono determinare aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni.

La lettera d) - aggiunta dalla 11^a Commissione del Senato - del comma 2 del presente articolo 1 pone come principio di delega l'adeguamento delle sanzioni - consistenti, secondo la normativa vigente¹², nella decadenza dal trattamento - e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla precedente **lettera c)**.

¹² Cfr., in materia, l'art. 4, commi da 40 a 47, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. **Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.**

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero

2. *Identico:*

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, **e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) attribuzione all'Agenzia **di** competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti **strumentali e degli uffici del Ministero**

Testo del disegno di legge

del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle

Testo A.S. 1428-A

del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, **strumentali e finanziarie** già disponibili a legislazione vigente;

g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

m) identica;

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

politiche e dei servizi;

i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

n) *identica*;

***o)* valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati;**

***p)* introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;**

l) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle **buone pratiche** realizzate a livello regionale;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

r) *identica*;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

s) *identica*;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

t) **attribuzione** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di **verifica e controllo del rispetto** dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

p) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

u) *identica*;

q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso **dal mercato del lavoro** o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

r) valorizzazione del sistema

z) valorizzazione del sistema

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, **anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;**

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

L'**articolo 2** reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6** (il **comma 1** prevede, tra l'altro, che, qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Consiglio dei Ministri provveda

con deliberazione motivata, secondo la procedura di cui all'[art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)).

Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (**comma 1**).

Secondo una norma inserita dalla 11^a Commissione del Senato, la disciplina di delega in esame ed i corrispondenti decreti legislativi si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, tra le quali viene specificamente richiamata la novella di cui al [D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 430](#) (novella che attribuisce alle suddette Province autonome le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego). Si ricorda che, in ogni caso, per tutte le regioni a statuto speciale, il **comma 5 - inserito dalla 11^a Commissione del Senato - del successivo articolo 6** reca un'analogia norma, con riferimento a tutte le deleghe di cui al presente disegno di legge.

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione vigenti, "da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione" (**lettera a**); tale razionalizzazione - **secondo un criterio aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - deve altresì fondarsi su criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto. L'attuale ordinamento statale reca molteplici fattispecie di incentivi alle assunzioni, fattispecie che fanno riferimento, in linea di massima, ad incrementi dell'occupazione o a tipologie specifiche di contratto (come i contratti di apprendistato) o a categorie di lavoratori (come, per esempio, i giovani fino a 29 anni di età, le donne, i soggetti aventi almeno 50 anni di età, i disoccupati di lunga durata, i titolari di ammortizzatori sociali)¹³;
- la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome (**lettera b**). Si ricorda che le misure relative all'autoimprenditorialità (di cui al [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185](#)) costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo [D.Lgs. n. 185 del 2000](#))

¹³ Ai fini di un quadro degli incentivi all'occupazione, si segnala l'inserimento de *IlSole24ore* Focus, "Gli incentivi per assumere", del 22 gennaio 2014.

rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*;

- l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il conferimento alla medesima **di competenze gestionali - il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11^a Commissione del Senato) adoperava la locuzione "delle competenze gestionali"** - in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia (**lettere c), d) ed e)**);
- la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (**lettera f)**); **il testo originario (così modificato dalla 11^a Commissione del Senato)** faceva riferimento anche agli enti ed uffici delle regioni e delle province, operanti in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego ed ammortizzatori sociali, ed alla finalità di evitare sovrapposizioni, anche con la nuova Agenzia, e di consentire l'invarianza di spesa nella costituzione della medesima; **la modifica operata dalla 11^a Commissione del Senato appare connessa a quella summenzionata di cui alla lettera e), che ha riformulato in termini non più omnicomprensivi e meno tassativi l'attribuzione di competenze gestionali alla nuova Agenzia**;
- la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio¹⁴, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro (**lettera g)**);
- la possibilità di far confluire - **in via prioritaria, come specificato dalla 11^a Commissione del Senato (in base ad una modifica richiesta dal parere della 5^a Commissione del Senato)** - nei ruoli delle "amministrazioni vigilanti" o della nuova Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati nonché il personale di altre amministrazioni (**lettera h)**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se per amministrazioni vigilanti si intenda esclusivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità con la precedente lettera c)*);
- l'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia e la determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia, secondo i criteri fissati dalle **lettere i) e l)**, **inserite dalla 11^a Commissione del**

¹⁴ Riguardo al collocamento obbligatorio, cfr. la [L. 12 marzo 1999, n. 68](#).

Senato (in base alle condizioni poste dal parere della 5^a Commissione del Senato);

- il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego (**lettera m**);
- la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e per l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego (**lettera n**). Si ricorda che, per il settore privato, la disciplina di cui al Titolo II, Capo I, del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, individua cinque tipologie di agenzie per il lavoro: agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione (ed inerenti alla figura del "somministratore"); agenzie abilitate ad esercitare esclusivamente le attività relative alla somministrazione a tempo indeterminato con riguardo ad uno degli ambiti lavorativi di cui all'art. 20, comma 3, lettere da *a*) a *i*-ter), dello stesso [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie appartenenti alla prima tipologia possono svolgere tutte le attività summenzionate, mentre le agenzie rientranti nella terza tipologia (intermediazione) possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- la valorizzazione - **secondo la lettera o**), **inserita dalla 11^a Commissione del Senato** - della bilateralità, attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità, anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati dai medesimi enti bilaterali¹⁵;
- la promozione - **secondo la lettera p**), **inserita dalla 11^a Commissione del Senato** - di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure intese al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione con le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati; tali accordi devono contemplare l'obbligo di presa in carico da parte

¹⁵ Si ricorda che tali enti - secondo la nozione di cui all'[art. 2, comma 1, lettera h\), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) - sono gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

dell'agenzia o dell'operatore suddetto ed adeguati strumenti e forme di remunerazione per i medesimi, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (statale o regionale). Si ricorda, in materia, che l'[art. 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2014 ed a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (anche in regime di deroga) e di lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un successivo decreto - non ancora emanato - del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle iniziative in materia, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e sostenute da programmi formativi specifici - tra di esse, ai fini del finanziamento statale, può rientrare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione -;

- l'introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'impiego di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche - **il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11^a Commissione del Senato) adoperava la locuzione "esperienze più significative" - svolte a livello regionale (lettera q)**);
- la definizione di meccanismi di raccordo tra la suddetta Agenzia e l'INPS, a livello sia centrale sia territoriale (**lettera r**);
- la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze relative ai summenzionati incentivi per l'autoimpiego e per l'autoimprenditorialità (**lettera s**);
- l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (**lettera t**); **il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11^a Commissione del Senato)** non faceva riferimento alla verifica ed al controllo, ma al mantenimento (in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- il mantenimento in capo alle regioni ed alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro (**lettera u**);
- l'attivazione "del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al

- fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica" (**lettera v**));
- la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche - **secondo un criterio aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi (**lettera z**));
 - l'integrazione - **secondo la lettera aa), inserita dalla 11^a Commissione del Senato** - del sistema informativo di cui alla precedente **lettera z)** con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed agli ausili ed adattamenti impiegati sui luoghi di lavoro;
 - la semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice dell'amministrazione digitale (di cui al [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#)), allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e di favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante strumenti atti ad agevolare il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti (**lettera bb**), **secondo la riformulazione operata dalla 11^a Commissione del Senato, che ha definito in termini più articolati le finalità in oggetto**).

Articolo 3

(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro **nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

a) *identica;*

b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

b) *identica;*

c) unificazione delle comunicazioni

c) unificazione delle comunicazioni

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, **quali in particolare gli infortuni sul lavoro**, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

d) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) *identica;*

e) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

f) *identica;*

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;

f) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

h) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

i) *identica;*

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

L'**articolo 3** reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la razionalizzazione e la semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, "con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo" (**lettera a**));

- l'eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi (**lettera b**);
- l'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi - in merito, **è stato soppresso dalla 11^a Commissione del Senato** uno specifico riferimento agli infortuni sul lavoro -, l'obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti, il divieto - **come contemplato da un criterio inserito dalla 11^a Commissione del Senato** - per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse siano in possesso, il "rafforzamento" del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei, l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro (**lettere c), d), e) e h**). Si ricorda che, nella normativa vigente, a decorrere dal 1° luglio 2013¹⁶, la "presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche" avvengono esclusivamente in via telematica. Per le comunicazioni obbligatorie relative alla costituzione ed alle variazioni dei rapporti di lavoro, la disciplina vigente¹⁷ prevede che tali comunicazioni siano effettuate (esclusivamente in via telematica) al centro per l'impiego competente per territorio e che l'effettuazione delle stesse sia valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL (relativo alla costituzione ed alla cessazione del rapporto di lavoro) nonché ai fini dell'adempimento degli eventuali obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province¹⁸; riguardo agli infortuni sul lavoro (che rientrano nelle fattispecie soggette agli obblighi di denuncia all'INAIL ed all'autorità locale di pubblica sicurezza), la denuncia all'INAIL¹⁹ è effettuata, a decorrere dalla suddetta data del 1° luglio 2013²⁰, esclusivamente in via telematica e l'obbligo di denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza cesserà²¹ a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di

¹⁶ Cfr. il [D.P.C.M. 22 luglio 2011](#).

¹⁷ Cfr. il [D.M. 30 ottobre 2007](#).

¹⁸ Cfr. l'art. 4-*bis*, comma 6, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e l'art. 9, comma 5, del D.L. [28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

¹⁹ Denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), e successive modificazioni.

²⁰ Cfr. il citato [D.P.C.M. 22 luglio 2011](#).

²¹ Ai sensi dell'art. 32, comma 6, lettera *b*), e comma 7, del D.L. [21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)²². *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'attuale formulazione dei principi di delega in oggetto alla luce delle norme già vigenti, anche di carattere generale, in materia di comunicazioni telematiche;*

- la revisione del regime delle sanzioni - tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita - nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale (**lettera f**);
- l'adozione - **secondo la lettera g), inserita dalla 11^a Commissione del Senato** - di modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Si ricorda che la materia è attualmente disciplinata dall'art. 4, commi da 16 a 23-bis, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), che prevede alcune modalità di convalida dell'atto di dimissioni o dell'atto di risoluzione consensuale nonché alcune modalità, alternative alla convalida, idonee ad "accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore"²³.
- la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, "in un'ottica di integrazione" con la già prevista dorsale informativa unica (relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e basata sull'interoperabilità delle banche dati, centrali e territoriali, esistenti)²⁴ e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro²⁵ (**lettera i**). Si ricorda che nel libretto formativo del cittadino²⁶ vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati, nonché le competenze acquisite in modo "non formale e informale", purché riconosciute e certificate. *Si osserva, inoltre, che il principio di delega di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera z), come riformulato dalla 11^a Commissione del Senato, prospetta*

²² Decreto previsto dall'[art. 8, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni.

²³ Si ricorda altresì la norma specifica (di cui all'art. 35, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al [D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198](#)) che prevede la nullità delle dimissioni della lavoratrice - salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro - presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (sempre che ad essa segua il matrimonio) ed il termine di un anno dalla celebrazione stessa.

²⁴ Dorsale informativa unica di cui all'[art. 4, comma 51, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

²⁵ Di cui all'art. 8 del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

²⁶ Di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), all'[accordo](#) tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 18 febbraio 2000, ed al [D.M. 10 ottobre 2005](#).

l'istituzione del fascicolo elettronico unico, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;

- la promozione del principio di legalità ed il conferimento di priorità alle politiche intese a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, anche in base alle risoluzioni del Parlamento europeo ivi citate (**lettera l), inserita dalla 11^a Commissione del Senato**).

Articolo 4

(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

b) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo **e di rendere più efficiente l'attività ispettiva**, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, **in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali**:

a) *identica*;

b) **previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio**;

Testo del disegno di legge

espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

c) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito

Testo A.S. 1428-A

c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;

d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

f) previsione, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, della possibilità di

Testo del disegno di legge

attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

Testo A.S. 1428-A

estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con **le disposizioni del testo organico semplificato**, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

L'**articolo 4** reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - per la razionalizzazione e

semplificazione dell'attività ispettiva. Nell'esercizio della delega occorre, in ogni caso, adottare - nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della medesima - un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (**alinea del comma 1, corrispondente, riguardo a questo profilo, alla prima parte della lettera b) del comma 1 del testo originario dell'articolo**). La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui all'**alinea del comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

L'**alinea del comma 1** opera un richiamo alle normative dell'Unione europea ed alle convenzioni internazionali - **il testo originario, così modificato dalla 11^a Commissione del Senato**, faceva invece riferimento agli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità -.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dalle **lettere da a) ad h) del comma 1**. Essi prevedono:

- l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali (**lettera a)**). Come tipologie di contratti di lavoro più diffuse si possono ricordare, oltre al contratto di lavoro a tempo indeterminato: i contratti a termine; i contratti a tempo parziale; i contratti di lavoro ripartito (cosiddetto *job sharing*, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa²⁷); i contratti di apprendistato; i rapporti di somministrazione di lavoro; i contratti di lavoro intermittente (o di "lavoro a chiamata"), in base ai quali un soggetto si pone a disposizione, a termine o a tempo indeterminato, di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente²⁸; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui ambito si colloca la figura del contratto di lavoro a progetto)²⁹; i contratti di lavoro accessorio - tale istituto³⁰ concerne prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato, il cui importo complessivo annuo non può superare determinati limiti, relativi sia a ciascun lavoratore³¹ sia alle sole prestazioni rese dal lavoratore in favore di un singolo committente (imprenditore commerciale

²⁷ Esso è disciplinato dal Titolo V, Capo II, del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#).

²⁸ Tale figura contrattuale è disciplinata dal Titolo V, Capo I, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni.

²⁹ Cfr., in merito, il Titolo VII, Capo I, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni.

³⁰ Disciplinato dagli artt. 70, 72 e 73 del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni; per il settore agricolo e per i committenti pubblici, norme specifiche sono poste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del suddetto art. 70.

³¹ Tale limite è pari, nel 2014, a 5.050 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione). Inoltre, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, si applica un diverso limite, pari a 3.000 euro (al netto delle summenzionate ritenute), in via esclusiva (cioè, non trova applicazione il limite relativo alle prestazioni rese in favore di un singolo committente).

o professionista³²) -. Riguardo ai contratti di lavoro accessorio, la successiva **lettera f)** reca il principio di delega della possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato, al fine di recepire una condizione posta dalla 5^a Commissione del Senato** - delle relative aliquote previdenziali;

- la disciplina, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio (**lettera b)**) - **il testo originario, così modificato dalla 11^a Commissione del Senato**, faceva invece riferimento alla possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari -. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento)³³;
- la revisione - **secondo il criterio inserito dalla 11^a Commissione del Senato (lettera c)**) - della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'impiego del personale, nell'ipotesi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, contemplando, in ogni caso, limiti alla modifica dell'inquadramento. Si ricorda che l'attuale ordinamento³⁴ prevede, con sanzione di nullità di ogni patto contrario, che: il lavoratore dipendente sia adibito alle mansioni per le quali sia stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione; nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore, il dipendente abbia diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diventi definitiva - sempre che la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente e con diritto alla conservazione del posto - dopo un

³² Questo secondo limite - pari, nel 2014, a 2.020 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione) - non si applica per i committenti agricoli, nonché, come detto, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

³³ Cfr., in materia, l'[art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, la [L. 11 maggio 1990, n. 108](#), e l'art. 1, commi da 47 a 69, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

³⁴ Cfr. l'art. 2103 del codice civile, come novellato dall'[art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300](#).

periodo fissato dai contratti collettivi e, in ogni caso, non superiore a tre mesi³⁵;

- la revisione - **secondo il criterio inserito dalla 11^a Commissione del Senato (lettera d))** - della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Si ricorda che la disciplina in materia è attualmente posta dall'[art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300](#); quest'ultimo reca, in linea di principio, un divieto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, consentendo soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, sulla base di un provvedimento della direzione provinciale del lavoro, l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo che, da un lato, siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e che, d'altro lato, determinino anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché - **come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** - ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**lettera e**). **Il testo riformulato dalla 11^a Commissione del Senato** specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione - livelli che, in base ad una consolidata giurisprudenza³⁶, si applicano anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali firmatarie -;
- l'abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili (rispetto al summenzionato testo organico semplificato, di cui all'**alinea del comma 1**), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative (**lettera g**);
- la razionalizzazione e semplificazione - **secondo il criterio inserito dalla 11^a Commissione del Senato (lettera h))** - dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione³⁷, senza

³⁵ La disciplina di tali termini temporali è diversa per la categoria dei quadri, ai sensi dell'[art. 6 della L. 13 maggio 1985, n. 190](#), e successive modificazioni.

³⁶ La giurisprudenza si è basata, in via essenziale, sul principio costituzionale di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (principio di cui all'art. 36, primo comma, della [Costituzione](#)).

³⁷ Ai sensi dell'art. 8 del [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300](#).

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Articolo 5

(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1. *Identico.*

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

a) *identica;*

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da

b) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

parte del datore di lavoro;

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) **favorire** l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) ricognizione delle disposizioni in

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori **o disabili non autosufficienti** e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito **individuale complessivo**, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) *identica*;

e) **eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;**

f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende **e dai fondi o enti bilaterali** nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

g) ricognizione delle disposizioni in

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi **obbligatori e parentali**, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, **anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese**;

g) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

h) *identica.*

L'**articolo 5** reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (**lettera a**)). *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie a cui si faccia riferimento, dal momento che, in base al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), per le categorie di lavoratrici subordinate, autonome (ivi comprese le libere professioniste) o aventi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già sono previsti trattamenti di maternità;*

- l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente - cosiddetto principio di automaticità della prestazione - (**lettera b**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se si intenda, in realtà, estendere il principio di automaticità anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore "parasubordinato"*³⁸. *Sotto il profilo letterale, potrebbe ritenersi opportuno sostituire il termine "datore di lavoro" con il termine "committente"*;
- l'introduzione di un credito d'imposta (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori **o - come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato - figli disabili non autosufficienti** e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico (**lettera c**). L'introduzione del suddetto credito d'imposta sembra poter incidere anche in ambiti sui quali già opera l'attuale regime delle detrazioni per il coniuge a carico, con riferimento ai casi in cui, nell'attuale ordinamento, il soggetto, pur avendo redditi (in ipotesi, redditi da lavoro), resti, in ragione del basso livello degli stessi, a carico del coniuge (anche ai fini del diritto di quest'ultimo alle corrispondenti detrazioni)³⁹; la prevista "armonizzazione" potrebbe, dunque, riferirsi a tale ambito di eventuale sovrapposizione;
- l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e la flessibilità dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro (**lettera d**);
- l'eventuale riconoscimento - **secondo la lettera e, inserita dalla 11^a Commissione del Senato** -, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi (rispetto a quelli previsti dalle norme statali) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
- la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende **e - come aggiunto dalla 11^a Commissione del**

³⁸ L'indennità di paternità in oggetto è riconosciuta (ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 aprile 2002) nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre; nelle ipotesi di adozione o affidamento, in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

³⁹ Il limite annuo di reddito in oggetto è attualmente pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni).

Senato - dai fondi o enti bilaterali⁴⁰, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (**lettera f**);

- la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi - **sia di quelli obbligatori sia di quelli parentali, come aggiunto dalla 11^a Commissione del Senato** -, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, **anche tenuto conto - come specificato dalla 11^a Commissione del Senato - della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese (lettera g)**). *In merito ai congedi, cfr. pure sub la successiva lettera h*);
- l'estensione dei principii e dei criteri direttivi di cui al presente **comma 2**, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato ed alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (**lettera h**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire il riferimento al frazionamento del congedo parentale, considerato che l'art. 32 del citato testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), e successive modificazioni, già consente il ricorso al medesimo congedo in modo frazionato e demanda (in base alla novella di cui all'[art. 1, comma 339, lettera a](#)), della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#)) alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle modalità di fruizione su base oraria, nonché i criteri di calcolo di tale base e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa*⁴¹.

⁴⁰ Si ricorda che tali enti - secondo la nozione di cui all'[art. 2, comma 1, lettera h](#)), del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) - sono gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

⁴¹ Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva deve prevedere, altresì, "al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo".

Articolo 6

(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

Testo del disegno di legge

Testo A.S. 1428-A

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. I decreti **legislativi** di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, **corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura**, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie

Testo del disegno di legge

risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Testo A.S. 1428-A

risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. **In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.**

4. *Identico.*

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 6 recano norme sui termini temporali e sulle procedure per l'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti **articoli da 1 a 5**, nonché per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi (rispetto a quelli base). **I commi 2 e 3 sono stati modificati dalla 11^a**

Commissione del Senato, al fine di recepire alcune condizioni poste dal parere della 5^a Commissione del Senato.

Il comma 5 - inserito dalla 11^a Commissione del Senato - reca una norma di salvezza con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>157</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
<u>158</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>159</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria
<u>160</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". <i>Edizione provvisoria</i>
<u>161</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE - TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo della Commissione Affari costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura
<u>162</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577 "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
<u>163</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533-A "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" - Sintesi delle modifiche approvate in sede referente
<u>164</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1558 "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico"
<u>165</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (al 15 settembre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522)
<u>166/I</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>166/II</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it